



COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 9 del registro

Data 8 agosto 2018

Oggetto: Presa d'atto della Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 10/07/2017. Demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri – c.da Bona – Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2000.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di agosto, alle ore 10:00 e segg., nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Presente
2) Cerniglia Filippo	Assente	12) Pavone Gianluca	Presente
3) Cocchiara Agostino	Assente	13) Romano Vincenzo	Presente
4) Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Presente
5) D'Acquisto Rosalia	Assente	15) Strano Giusto	Assente
6) Ingrassia Antonino	Assente	16) Tripoli Roberta	Assente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Assente
8) Lo Burgio Dalia	Presente	18) Tubiolo Antonino	Assente
9) Lo Franco Giusto	Presente	19) Vicari Giovanna	Presente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 9

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Giuseppe Bonanno, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale, in assenza del Presidente.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott. Antonino Cutrona

Il Responsabile dell'Area 4 Urbanistica

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2 dell'11/02/2016 è stata dichiarata l'esistenza di prevalenti interessi pubblici per la conservazione della costruzione abusiva sita in Misilmeri – c.da Bona – Legno Verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2000, il mantenimento della stessa nella disponibilità del patrimonio comunale e la destinazione dell'immobile ad uso abitativo conformemente a quanto descritto dall'art. 10 comma 3 della L.R. 37/85;

–con attività consequenziale l'Area 4 Urbanistica e l'Area 9 Patrimonio hanno proceduto con specifiche note alla opportuna contestazione della indennità di occupazione dovuta e alla contestuale quantificazione del canone di locazione imponendo al responsabile dell'abuso le verifiche sismiche e la attestazione di agibilità dell'immobile in argomento prospettando e dando così concretezza all'interesse pubblico dell'Ente ed in particolare:

la richiesta prot. n. 16454 del 26.05.16 a firma dei Sigg. Prestigiacomio Giuseppe e Rizzo Susanna, avente per oggetto *“Richiesta uso a titolo oneroso immobile acquisito al patrimonio comunale – Regolamento C.C. Dell'11.02.2016”*;

la nota Area 9 Patrimonio, prot. n. 18074 del 10.06.2016, indirizzata all'Area 4 Urbanistica avente per oggetto *“Acquisizione al patrimonio comunale. Richiesta dati propedeutici alla determinazione dei canoni di locazione agli aventi diritto”*;

la nota Area 9 Patrimonio, prot. n. 23425 del 01.08.2016, indirizzata ai Sigg. Prestigiacomio Giuseppe e Rizzo Susanna ed all'Area 4 Urbanistica, notificata agli interessati in data 03.08.2016, avente per oggetto *“Richiesta uso a titolo oneroso (locazione) di immobile acquisito al patrimonio comunale – diritto di abitazione”*, con la quale viene calcolato il canone di locazione annuo a seguito di accoglimento del diritto di abitazione, a norma di Regolamento Comunale;

la nota prot. n. 29857 del 29.09.2016 a firma dei Sigg. Prestigiacomio Giuseppe e Rizzo Susanna, indirizzata al Sindaco ed all'Area 9 Patrimonio, avente per oggetto *“Dichiarazione di agibilità dell'immobile sito in C/da legno verde oggi Via L/20 n. 74/A, censito in catasto al Fg. 2 part. 2174 sub 2,4,5”*;

la nota Area 9 Patrimonio, a firma congiunta con il Resp. Area 4 Urbanistica, prot. n. 32697 del 17.10.2016, indirizzata ai Sigg. Prestigiacomio Giuseppe e Rizzo Susanna, notificata agli interessati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (03.11.16) avente per oggetto *“ Locazione immobile acquisito al patrimonio comunale – Contrada Bona Legno Verde – Via L/20, n. 74/A – Diritto di abitazione – Richiesta di agibilità a carico dei locatari”*;

la nota Area 9 Patrimonio, a firma congiunta con il Resp. Area 4 Urbanistica, prot. n. 5721 del 20.02.2017, indirizzata ai Sigg. Prestigiacomo Giuseppe e Rizzo Susanna, notificata in data 27.02.2017, avente per oggetto *“Immobile acquisito al patrimonio comunale – Contrada Bona Legno Verde – località Portella di Mare – Via L/20, civ. 74/A – diritto di abitazione – indennità di occupazione del piano terra (e corpi accessori)”*, con la quale si precisa che la somma dovuta può essere rateizzata a seguito di richiesta e che in caso di mancato versamento l’Ente attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito;

la nota a firma dei Sigg. Prestigiacomo Giuseppe e Rizzo Susanna, prot. n. 10658 del 03.04.2017, indirizzata al Sindaco ed all’Area 9 Patrimonio, avente per oggetto *“Immobile acquisito al patrimonio comunale ...”*, di seguito inviata per il riscontro all’Area 4 Urbanistica, con prot. n. 14042/Area 9 del 04.05.2017;

la nota Area 9 Patrimonio, a firma congiunta con il Resp. dell’Area 4 Urbanistica, prot. n. 15684 del 17.05.2017, indirizzata ai Sigg. Prestigiacomo Giuseppe e Rizzo Susanna, notificata in data 22.05.2017, avente per oggetto *“Immobile di Via L/20, n. 74/a acquisito al patrimonio comunale – località Portella di Mare C/da Bona Legno Verde – diritto di abitazione – indennità di occupazione non corrisposta – diffida”* con la quale si avverte che in caso di inerzia saranno attivate le procedure legali per il recupero coattivo del credito e per lo sgombero dell’immobile;

la nota Area 9 Patrimonio, a firma congiunta con il Resp. dell’Area 4 Urbanistica, prot. n. 36201 del 31.10.2017, indirizzata ai Sigg. Prestigiacomo Giuseppe e Rizzo Susanna, notificata in data 15.11.2017, avente per oggetto: *“Immobile di Via L/20, n. 74/A acquisito al patrimonio comunale – località Portella di Mare Contrada Bona Legno Verde – Diritto di abitazione – agibilità dell’immobile – diffida”*;

- con istanza depositata presso la Corte di Appello il 09/03/2016 il sig. Prestigiacomo Giuseppe, nato a Palermo il 14/01/1968, C.F. PRSGPP68A14G273L, chiedeva la revoca della ingiunzione a demolire emessa dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo in esecuzione dell’Ordine di demolizione dell’immobile realizzato abusivamente contenuto nella sentenza del Tribunale di termini Imerese del 16/10/2006 divenuta irrevocabile il 27/03/2008;

- con Ordinanza dell’11/07/2016 la Corte di Appello di Palermo rilevava che era stato documentato il trasferimento dell’opera abusiva al patrimonio del Comune di Misilmeri (che con Delibera Consiliare dell’11/02/2016 aveva dichiarato *“l’esistenza di prevalenti interessi pubblici sull’immobile”*) e afferitava inoltre che la riserva del Comune *“di individuazione delle attività di pubblica utilità compatibili con la zona cui riferire la destinazione d’uso del manufatto non evidenzia manifesti profili di illegittimità che ne consentano la disapplicazione”*;

- di conseguenza, non rilevando profili di illegittimità sulla Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2/2016, la Corte di Appello revocava l'ordine di demolizione delle opere abusive disposte con la sopra indicata Sentenza del Tribunale di Termini Imerese perché tale demolizione risultava incompatibile con la deliberazione del Consiglio Comunale;

Visto:

- l'art. 4 della L.R. 31 maggio 1994, n. 17 (GURS 8.6.94, n. 28), modificato dall'art. 8 della L.R. 18/94, "*Concessione del diritto di abitazione sulle opere edilizie abusive acquisite*", comma 3 lettera "b" in cui è testualmente riportato: "*la costruzione deve essere ultimata entro il 23 marzo 1992*" (sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 27 aprile – 5 maggio 1994);
- la circolare n. 3/2011 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento Urbanistica Servizio 5 Unità Operativa 5.3 "Abusivismo edilizio", prot. n. 30824 del 10.05.2011;
- la circolare n. 14055/2014 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica Dirigente Generale, prot. n. 14055 del 03.07.2014, avente per oggetto "*Abusi edilizi. Provvedimenti repressivi. Acquisizione al patrimonio comunale. Utilizzo immobili abusivi. Attività di competenza degli Organi Comunali e dei Commissari ad acta appositamente nominati dalla Regione*";
- la circolare n. 3/2015 Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 6 Affari Legali, contenzioso, ufficio consultivo e Segreteria del Consiglio Regionale Urbanistica, prot. n. 12694 del 28.05.2015, avente per oggetto "*Applicazione art. 31 DPR 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), come integrato dall'art. 17, lettera q-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Sanzioni conseguenti alla inottemperanza all'ordinanza di demolizione di opere abusivamente eseguite*";
- la Circolare Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente Dipartimento dell'Urbanistica Servizio 5 Vigilanza Urbanistica, prot. n. 17449 del 28.09.17, avente per oggetto "Regolamenti Comunali sulla destinazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale in applicazione dell'art. 31 del DPR n. 380/01 e ss.mm.";

Visti gli atti di ufficio dell'Area 4 Urbanistica da dove si rileva che l'immobile abusivo realizzato in località Portella di Mare – Contrada Bona-Legno Verde, Via L/20, n. 74/A, è stato costruito in data successiva al limite di tempo imposto dalla legge regionale 17/94 (23.03.1992) per cui non può essere concesso, per l'immobile in argomento, il "diritto di abitazione";

Vista l'Ordinanza Sindacale di sgombero n° 12 del 15.02.2018;

Considerato che, alla luce della impossibilità a concedere il diritto di abitazione, per posizione e localizzazione in aperta campagna e per la sua condizione di

abitazione sprovvista di adeguate infrastrutture viarie e di servizi, sull'immobile in argomento diventa antieconomica ogni eventuale misura atta a trasformare lo stesso in edilizia residenziale pubblica;

Preso atto che:

- a seguito di ricorso del Procuratore Generale, la Corte di Cassazione, con sentenza del 20/10/2016 annullava l'Ordinanza dell'11/07/2016 emessa dalla Corte di Appello e rimetteva a quest'ultima gli atti per un nuovo esame;

- la Corte di Appello, con ordinanza del 10/07/2017 depositata in cancelleria il 01/02/2018, decidendo sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione in data 22/12/2016, ha annullato la propria ordinanza dell'11/07/2016, che revocava l'ordine di demolizione delle opere abusive, e:

- ha dichiarato l'illegittimità della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2/2016;

- ha rigettato l'istanza di Prestigiaco Giuseppe di revoca dell'Ordinanza di demolizione di cui alla sentenza del tribunale di Termini Imerese;

- che, in ragione della ordinanza della Corte di Appello di Palermo, l'immobile deve essere demolito in ottemperanza all'art. 31 del D.P.R. 380/01 a cura del Comune e a spese del responsabile dell'abuso;

Considerato, alla luce di quanto fin qui evidenziato, che non sussistono valide ragioni per riformulare una eventuale proposta di deliberazione atta alla valutazione di prevalenti interessi pubblici per il mantenimento dell'abuso in argomento nel patrimonio comunale;

Propone

- di prendere atto che il diritto di abitazione riconosciuto ai responsabili dell'abuso ex L.R. 17/94 non può essere esteso all'abuso edilizio in argomento in quanto realizzato successivamente alla data del 23.03.1992, a tutt'oggi non variata per effetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 169/94;

- di prendere atto della ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 10/07/2017 depositata in cancelleria il 01/02/2018 che ha annullato la precedente Ordinanza dell'11/07/2016 e ha dichiarato l'illegittimità della Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2/2016;

- di incaricare l'area 4 Urbanistica di procedere alla demolizione del fabbricato sito in c.da Bona – Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2000, realizzato senza titolo abilitativo da Prestigiaco Giuseppe nato a Palermo il 14/01/1968, C.F. PRSGPP68A14G273L, a spese e a carico del responsabile dell'abuso.

Misilmeri, 15.06.2018

Il proponente

F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 15.06.2018

Il Responsabile dell'Area 4
F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 15.06.2018

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Il Presidente pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto: «Presenza d'atto della Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 10/07/2017. Demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri – c.da Bona – Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2000».

Il Consiglio Comunale

Presenza in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Presenza d'atto della Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 10/07/2017. Demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri – c.da Bona – Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2000», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta è completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch.Giuseppe Lo Bocchiario, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	11	
Voti favorevoli	11	

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Presenza d'atto della Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 10/07/2017. Demolizione della costruzione abusiva sita in Misilmeri – c.da Bona – Legno verde, su un lotto identificato al foglio 2 particella 2000», il cui testo si intende interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to: sig. Giuseppe Bonanno

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: sig. Sanci Pietro

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile

in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale li 09.08.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 09.08.2018 al 24.08.2018

nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"

Defissa il 25.08.2018

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 09.08.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE